

Quadro Normativo Nazionale (in relazione agli Ungulati)

LEGGE 157/92:

«Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio»

- **Art. 1:**

La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.

- **Art. 2:**

L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

- **Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria), Comma 1 Lettere:**

c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); **capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);**

d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: **cinghiale (*Sus scrofa*). Negli ultimi anni, in ragione della PSA, molte Regioni hanno esteso a 4 mesi il prelievo del cinghiale, ovvero: **dal 1 ottobre al 31 gennaio****

LEGGE 157/92:

«Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio»

• **Art. 19 (Controllo della fauna selvatica) Commi:**

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'.

2. **Le regioni**, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle **produzioni zoo-agro-forestali** ed ittiche, provvedono al **controllo** delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, **esercitato selettivamente**, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su **parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA)**. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare **piani di abbattimento**. Tali piani devono essere attuati **dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.**

CONTROLLO

Attività che si prefigura come intervento straordinario, **coordinato dalla Polizia Provinciale o dalle GVV**, e Indirizzato prevalentemente al contenimento dei danni da fauna selvatica.

Non è caccia e dunque si può agire in deroga alle limitazioni normalmente imposte all'attività

venatoria dalla normativa vigente (L. 157/92 e L.R. 10/04). Il Controllo è regolato da un apposito Piano, che deve avere Parere ISPRA positivo e può essere attuato di norma con diverse **tecniche**:

- 1) **Appostamento fisso diurno**
- 2) **Appostamento fisso notturno (con faro)**
- 3) **Interventi di controllo notturno da mezzo mobile (con faro)**
- 4) **Girata**

Tutti gli operatori che coadiuvano la Polizia Provinciale o le GVV devono essere abilitati, nello specifico alle differenti forme di caccia previste

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

Legge 394/91 - Art. 11

Comma 4 (Parchi Nazionali e Riserve Statali)

Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali **deroghe** ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede **eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco**. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la **diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco** ed essere attuati **dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso**.

Comma 6

Nei **parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali** l'attività venatoria è vietata, **salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici**. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la **diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate** *«scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente»* (aggiornato al D.L. n.262/2006 e al DPR 16 aprile 2013)

CACCIA DI SELEZIONE

legge 248 del 2 dicembre 2005, art. 11 *quaterdecies c. 5*,

Successivamente, è stato introdotto un elemento di flessibilità nella definizione dei periodi utilizzabili per la caccia di selezione agli Ungulati, sentito l'ISPRA. Infatti la **legge 248 del 2 dicembre 2005, art. 11 *quaterdecies c. 5***, consente, solo nel caso del prelievo selettivo, la caccia agli Ungulati anche al di fuori dei periodi stabiliti dalla legge 157/92.

LA CACCIA DI SELEZIONE, SEPPUR ESERCITATA IN PERIODI DIVERSI RIPETTO ALLA CACCIA PROGRAMMATA, E' CACCIA A TUTTI GLI EFFETTI E MANTIENE LE STESSE LIMITAZIONI RISPETTO ALLE GIORNATE DI SILENZIO VENATORIO (martedì e venerdì) E ANCHE RELATIVAMENTE AGLI ORARI (da un'ora prima dell'alba fino ad un'ora dopo il tramonto)

In Puglia la Caccia di Selezione è regolamentata dai seguenti atti amministrativi:

D.G.R. n. 886 del 26/06/2023

REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE 59/2017:

«Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio»

•Art. 28

•Specie cacciabili e periodi di caccia

1. L'esercizio venatorio è consentito per le specie di fauna selvatica e nei periodi indicati dall'articolo 18 della l.157/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con il calendario venatorio, i termini temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
3. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La Regione Puglia, sulla base di preventiva predisposizione dei piani faunistico-venatori e, ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, può posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate, con l'obbligo di acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale deve uniformarsi. Tale parere, sentito l'Osservatorio faunistico regionale, è reso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione Puglia, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata secondo i termini e le modalità riportate nel relativo regolamento regionale.
5. Il prelievo venatorio della specie cinghiale, effettuato con la modalità della caccia in forma collettiva, è disciplinato da apposito regolamento regionale, i cui termini sono vincolanti per i successivi provvedimenti degli ATC.

REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE 59/2017:

«Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio»

•Art. 31

•Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia

1. La Regione Puglia provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. **L'attività di controllo della fauna non costituisce esercizio venatorio.**
4. **Il presidente della Giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, che, moltiplicandosi eccessivamente, arreca danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agroforestali e ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica.**
5. Le operazioni di controllo di cui al comma 4 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia.
6. **Tale controllo, esercitato Selettivamente,** viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici **sulla base delle indicazioni fornite dall'ISPRA.**
7. **Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione Puglia può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno.**

REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE 59/2017:

«Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio»

Art. 31

Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia

8. I piani di cui al comma 7 devono essere attuati su indicazione della Regione Puglia mediante gli agenti venatori. La Regione Puglia può, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, degli agenti del corpo dei carabinieri-forestali e dei soggetti di cui all'articolo 41, purché in possesso di licenza di caccia, **nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito, anch'esso di porto d'armi e compreso in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia e/o dagli ATC.**
9. Nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere autorizzato, su conforme parere dell'ASL competente, demandando l'attuazione al comune interessato.
10. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei **parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali** per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal **personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei comuni interessati, nominativamente designato dall'ente gestore, purché munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.**


Gli ultimi sviluppi dettati dall'emergenza

Peste Suina Africana (PSA)

- Nel **2022** viene nominato un **Commissario** per la PSA che emette una serie di ordinanze per contrastare il fenomeno. Tra cui soprattutto l'individuazione delle «zone rosse» in cui bisogna estirpare il virus e in cui sono vietate tutte le forme di caccia ma anche le attività all'aperto (escursionismo, raccolta funghi, mountain bike, etc...) ed è ammesso solo l'abbattimento massiccio e selettivo dei cinghiali e la cattura con ogni mezzo con il fine di contrastare l'espansione del virus. Sono altresì individuate le zone di espansione/cuscinetto, limitrofe alle rosse ma con minori restrizioni e infine il resto del territorio nazionale dichiarato indenne. In tutta Italia, però, viene stabilito di «depopolare» il cinghiale, ovvero attuare misure che riducano drasticamente le densità territoriali locali
- **L. 29/22** recante: misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) da cui discendono i **PRIU regionali** sempre per il contrasto alla PSA
- **Decreto 13/06/23** del **MASE** e **MASAF**: Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica (non solo cinghiale, modifica dell'Art. 19 della L. 157/92 con l'introduzione di nuovi strumenti per il controllo)
- **“Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)”** redatto dal Commissario per la Peste Suina Africana e pubblicato in data **15 settembre 2023** dal **Ministero della Salute**. In base a tale Piano sono fissate a livello nazionale delle quote di prelievo per tutte le Regioni italiane

*Piano Straordinario di catture,
abbattimento e smaltimento dei cinghiali
(Sus scrofa) Peste Suina Africana (PSA)*

obiettivi di prelievo per un totale di **612.000** capi all'anno
da prelevare in Italia



Il quadro attuale nella Regione Puglia e in Provincia di Foggia

Regione	Classe CRITICITÀ complessiva	Proposta di piano di prelievo per la caccia in braccata, girata e a singolo (art. 18, lett. d) L. n. 157/92)	Proposta di piano di prelievo per la caccia di selezione (art. 11-quaterdecies, c.5, L.n. 248/2005)	Proposta di piano di Prelievo per il controllo (art. 19, c.2, e art. 19-ter, L. n. 157/92; art. 11 c.4 e art. 22 c.6, L n. 394/91	PROPOSTA DI PIANO DI PRELIEVO COMPLESSIVO
Trento	3			1.500	1.500
Valle d'Aosta	3	600	700	700	2.000
Bolzano	4			non definibile	
Puglia	6	1.000	1.000	2.000	4.000
Molise	7	6.000	1.500	3.000	10.500
Friuli V. G.	8	1.100	5.000	3.000	9.100
Sicilia	8	5.000	1.500	3.000	9.500
Marche	11	19.000	9.000	14.000	42.000
Toscana	11	75.000	18.000	20.000	113.000
Umbria	11	24.000	10.000	10.000	44.000
Veneto	11	1.400	4.000	8.000	13.400
Abruzzo	13	14.000	6.000	8.000	28.000
Basilicata	15	15.000	6.000	6.000	27.000
Liguria	15	23.000	7.000	12.000	42.000
Emilia-Romagna	16	28.000	12.000	12.000	52.000
Calabria	22	23.000	10.000	10.000	43.000
Lazio	22	28.000	10.000	10.000	48.000
Lombardia	23	7.000	10.000	10.000	27.000
Campania	23	18.000	10.000	10.000	38.000
Piemonte	23	28.000	15.000	15.000	58.000
	TOTALE	317.100	136.700	158.200	612.000

- **PRIU della Regione Puglia** in base alla L. 29/22, elaborato al prima volta nel 2022 e rinnovato nel 2023 e nel 2024
- **D.G.R. n. 886 del 26/06/2023** (modalità di attuazione della caccia di selezione e controllo)
- **Piano di Prelievo 2024 dell'ATC Foggia** (per il momento solo in caccia di selezione)